

Al di là dei possibili vantaggi di natura economica, non mancano le perplessità

I rifiuti appartenenti alla “lista verde” utilizzabili in impianti soggetti ad AIA

di Andrea Martelli, avvocato in Milano, Chilosi Martelli - Studio Legale Associato

A patto che siano rispettate le BAT (*best available techniques*, cioè le migliori tecniche disponibili) e che sia presentata, quarantacinque giorni prima, una semplice comunicazione, i rifiuti appartenenti alla “lista verde” (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, n. 1013/2006) potranno essere utilizzati nelle installazioni soggette ad AIA. Questa la novità dirompente introdotta dalla legge n. 116/2014, che, in sede di conversione del D.L. n. 91/2014, ha aggiunto un nuovo comma 8-*septies* all’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006. Al di là dell’obiettivo dichiarato di favorire la cosiddetta “economia circolare”, la misura appare straordinariamente innovativa, andando a incidere sull’inderogabilità dell’autorizzazione, principio della normativa in materia di gestione sui rifiuti sul quale gli operatori e gli organi di controllo si confrontano (anche aspramente) da decenni. La portata risulta, pertanto, di difficile gestione, tanto da apparire come una sorta di (inattesa) “fuga in avanti” del legislatore e da meritare quindi un’attenta analisi delle possibili conseguenze per il mondo produttivo, alle quali le imprese stesse non sono, forse, nemmeno preparate.

RIFIUTI LISTA VERDE - UTILIZZO IN IMPIANTI AIA - INDEROGABILITÀ AUTORIZZAZIONE

Con una vera e propria “fuga in avanti”, tanto inaspettata quanto (forse) incauta, la legge n. 116/2014, ha inserito *ex novo* in sede di conversione del D.L. n. 91/2014, una disposizione che, al dichiarato scopo di favorire la cosiddetta “economia circolare” (si veda il *box 1*), consente di “utilizzare” i rifiuti appartenenti alla “lista verde”^[1] nelle installazioni soggette ad AIA; ciò potrà avvenire a patto che siano rispettate le BAT (*best available techniques*, cioè le migliori tecniche disponibili) e che venga presentata, quarantacinque giorni prima, una semplice comunicazione.

Questo nuovo regime ha trovato spazio nell’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 (che disciplina, come è noto, le operazioni recupero di ri-

futi esercitate in regime semplificato), a cui è stato aggiunto un nuovo comma 8-*septies*. A stupire non è, però, soltanto la collocazione (senza dubbio inappropriata) della disposizione in esame, ma la sua portata straordinariamente innovativa, dal momento che essa appare destinata a rivoluzionare un principio della normativa in materia di gestione sui rifiuti sul quale gli operatori e gli organi di controllo si confrontano (e si scontrano) da decenni, ovvero l’**inderogabilità dell’autorizzazione**. La sinteticità e lo stile sbrigativo della norma non deve, infatti, trarre in inganno, nel senso che, a ben vedere, pare aprire scenari del tutto nuovi per il mondo produttivo, ai quali le imprese stesse non sono forse nemmeno preparate.

[1] Di cui al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, n. 1013/2006.